



COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Provincia di Varese

Piazza Don Cesare Ossola Nr.2 TEL. 0332/947929 - FAX 0332/949520

SERVIZIO POLIZIA LOCALE



**REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA PER
LA SICUREZZA DEI CITTADINI
ED IL DECORO URBANO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 26/04/2004
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/04/2004 al 14/05/2004
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 20/05/2004 al 03/06/2004
Esecutivo il 04/06/2004

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana.....	1
Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.....	1
Art. 3 - Definiizioni.....	1

TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 4 - Disposizioni generali	2
Art. 5 - Domanda per l'installazione di tende.....	2
Art. 6 - Caratteristiche essenziali delle tende	3
Art. 7 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa	3
Art. 8 - Festoni e luminarie	4
Art. 9 - Manutenzione degli edifici	4
Art. 10 - Ornamento dei fabbricati.....	4
Art. 11 - Affissioni manifesti e scritte.....	5
Art. 12 - Collocamento di targhe	5
Art. 13 - Battitura di panni e tappeti	5
Art. 14 - Lavatura ed esposizione di biancheria.....	6
Art. 15 - Depositi in proprietà privata.....	6
Art. 16 - Baracche ed orti.....	6
Art. 17 - Fumi ed esalazioni.....	6
Art. 18 - Pattumiere e recipienti con rifiuti	7
Art. 19 - Scarichi nei fossi e nei canali.....	7
Art. 20 - Trasporto di letame e materiale da espurgo	9
Art. 21 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico ...	8
Art. 22 - Delimitazioni di area di sosta privata.....	8

TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 23 - Circolazione di animali	9
Art. 24 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali....	9
Art. 25 - Custodia dei cani e degli animali	9
Art. 26 - Piccioni.....	10
Art. 27 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico	10

Art. 28 - Imbrattamento degli animali.....	11
Art. 29 - Divieti.....	11
Art. 30 - Norme di rinvio.....	11

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

Art. 31 - Norme ed orari per le attività rumorose.....	12
Art. 32 - Rumori nelle case.....	12
Art. 33 - Suono delle campane.....	13
Art. 34 - Rumori fastidiosi.....	13
Art. 35 - Sale da ballo, cinema, ritrovi.....	13
Art. 36 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti.....	14
Art. 37 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori	14
Art. 38 - Uso di segnalazioni sonore.....	14
Art. 39 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico.....	15

TITOLO V

SICUREZZA PUBBLICA

Art. 40 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili.....	15
Art. 41 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili.....	16
Art. 42 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici.....	16
Art. 43 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere.....	16
Art. 44 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione.....	17
Art. 45 - Autorimesse.....	17
Art. 46 - Trasporto di oggetti pericolosi.....	17
Art. 47 - Protezioni da schegge.....	18
Art. 48 - Getto di cose.....	18
Art. 49 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione.....	18
Art. 50 - Manutenzione di edifici e pertinenze.....	18
Art. 51 - Ordini di riparazione.....	19
Art. 52 - Manutenzione di aree di pubblico transito.....	19
Art. 53 - Pozzi e cisterne.....	19
Art. 54 - Esposizioni sulle pubbliche vie.....	19
Art. 55 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti.....	20
Art. 56 - Atti contrari alla sicurezza.....	20
Art. 57 - Atti contrari alla decenza.....	20
Art. 58 - Intralcio alla circolazione.....	20
Art. 59 - Raccolta di fondi a scopo benefico.....	21
Art. 60 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....	21
Art. 61 - Cortei funebri.....	21

Art. 62 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio	21
---	----

TITOLO VI

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 63 - Disposizioni di carattere generale	22
Art. 64 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi	23
Art. 65 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio ...	23
Art. 66 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili	24
Art. 67 - Materiale maleodorante	24
Art. 68 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli	24
Art. 69 - Trasporto di materiale di facile dispersione	24
Art. 70 - Cura delle siepi, piante e delle aree a verde in prossimità dei centri abitati	25
Art. 71 - Emissioni ed esalazioni	25
Art. 72 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati..	25
Art. 73 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie	26
Art. 74 - Strade campestri	26

TITOLO VII

DIVIETI

Art. 75 - Operazioni vietate in luoghi pubblici	26
Art. 76 - Carovane e bivacchi	27
Art. 77 - Deturpamento di edifici pubblici e privati	27
Art. 78 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni	27
Art. 79 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari	28
Art. 80 - Atti vietati sulle strade	28
Art. 81 - Divieto di giochi su suolo pubblico	28
Art. 82 - Custodia di fanciulli e persone incapaci	29
Art. 83 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni	29

TITOLO VIII

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 84 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio	29
Art. 85 - Pagamento immediato	30
Art. 86 - Abrogazione di norme preesistenti	30
Art. 87 - Entrata in vigore	30

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA: il presente regolamento nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli utenti dei servizi erogati dal comune, tende a regolamentare una serie di aspetti della vita cittadina e a tutelare l'integrità del pubblico demanio comunale contribuendo così alla sicurezza dei cittadini e al buon andamento della comunità intera

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana del Comune di Bodio Lomnago è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

All'attività di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti del Corpo/Servizio di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono attività sottoposte alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare le notizie di reato all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto sia possibile, l'educazione al rispetto delle norme, nonché il ruolo di deterrente che si ottiene con una costante presenza sul territorio

Art. 3

Definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso

pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strada.

Titolo II

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 4

Disposizioni generali

Nei provvedimenti per l'esposizione di infissi, insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel regolamento locale d'igiene nonché nel regolamento edilizio, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Art. 5

Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa, se istituita, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 6

Caratteristiche essenziali delle tende

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà superare la misura di 1,25 mt. e in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,25.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt 1.25.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità'.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando cio' sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 7

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimen-

sioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 8

Festoni luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio tecnico.

Art. 9

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani di interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Art. 10

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui

muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 11

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico demanio in genere.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulla segnaletica stradale pubblica e privata nonché su parti di immobili privati.

Art. 12

Collocamento di targhe

Prima di collocare targhe di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.

Art. 13

Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 06.00 e le ore 07,30 ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

Art. 14

Lavatura ed esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche (ad eccezione fatta per i lavatoi), siano esse piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

Art. 15

Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .

Art. 16

Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, fatte salve le facoltà e le autorizzazioni previste dal T.U. dell'Edilizia.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Art. 17

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene , è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il competente servizio dell'ASL.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private.

Art. 18

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura dell'Ente a ciò preposto, a partire dalle ore 20.00 della sera precedente al ritiro da parte degli incaricati di detto servizio.

Tutti gli stabili, di nuova costruzione, ove si da luogo a produzione di rifiuti e immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di locale immondezzaio idoneo ad accogliere i recipienti suindicati.

Tale deposito deve essere effettuato in modo da impedire esalazioni o molestia alle persone e secondo le norme dettate dal Regolamento d'Igiene. Per l'esatta disciplina della materia si deve fare riferimento in via principale al Regolamento Comunale sulla raccolta dei rifiuti.

Art. 19

Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e gron-

daie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Art. 20

Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

Art. 21

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate dovranno recintare solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento urbanistico/edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela e il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere conformi alla regolamentazione comunale.

Art. 22

Delimitazione di area di sosta privata

Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.

Titolo III
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 23

Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione alla polizia locale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali sulle aree pubbliche.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

Art. 24

Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.

Art. 25

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e dell'Anagrafe canina.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone. È fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso Comune o sul suolo pubblico.

Art. 26

Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfooltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

A tal fine il Sindaco interpellerà i competenti servizi della ASL.

Art. 27

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrichino danni a persone o cose.

Per i cani di grossa taglia e/o di indole aggressiva dovrà essere prevista ed applicata idonea museruola.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14 agosto 1991.

Possano essere tenuti senza guinzaglio:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 28

Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti (paletta e sacchettino) per il pronto recupero degli escrementi di questi ultimi.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 29

Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 30

Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla legge 281 del 14 agosto 1991.

Titolo IV

QUIETE PUBBLICA

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 31

Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano di Zona.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate o assentite in via permanente, devono cessare entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo richiede.

Art. 32

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

I lavori edilizi nelle case di civile abitazioni o l'installazione di impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,30, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

Art. 33

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 21 alle ore 6 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle ore 22 alle ore 5 negli altri mesi. (Da questo divieto sono escluse le mattine dei giorni di precetto festivo).

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Art. 34

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.

L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Art. 35

Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.

Art. 36

Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

È assolutamente vietata l'attività di lavavetri sull'intera area pubblica del territorio comunale e l'attività di chiedere elemosine, specialmente in prossimità delle aree ospedaliere e cimiteriali.

È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

Art. 37

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 38

Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19.00 alle ore 07.30 per i mesi di ottobre ad aprile e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 39

Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alle norme vigenti in materia ed alla competenza dell'ARPA.

I competenti uffici dell'ARPA, su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del responsabile del servizio promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salvo l'obbligo di riferire, ai sensi dell'art. 347 del c.p.p., all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'art. 659 del codice penale.

Titolo V

SICUREZZA PUBBLICA

Art. 40

Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 41

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 42

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Art. 43

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

Art. 44

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti di 48 ore.

Art. 45

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno.

Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di prevenzione incendi o prescriverà le opere necessarie per la messa a norma.

Art. 46

Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botte, cerchi e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Art. 47

Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere

Art. 48

Getto di cose

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

Art. 49

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 50

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate.

Art. 51

Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 52

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

Art. 53

Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 54

Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Art. 55

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 56

Atti contrari alla sicurezza

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Art. 57

Atti contrari alla decenza

Non è ammesso circolare sulla pubblica via a dorso e piedi nudi.

Art. 58

Intralcio alla circolazione

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, con comportamenti invasivi, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 59

Raccolti di fondi a scopo benefico

Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Art. 60

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dalla Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 61

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri.

Art. 62

Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) gettare cose od oggetti dalle vetture

- 3) salire o scendere quando la vettura è in moto;
- 4) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 5) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 6) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
- 7) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 8) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 9) sputare all'interno e fuori delle vetture;
- 10) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 11) essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- 12) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
- 13) chiedere l'elemosina.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

TITOLO VI

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 63

Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 64

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 65

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

E' altresì vietato, in caso di nevicata, al fine di agevolare le operazioni di sgombero della neve, restare con il proprio veicolo, lungo la strada. Nel caso in cui l'inosservanza del divieto ostacoli le normali operazioni di sgombero della neve, gli Organi di Polizia Locale, procederanno inoltre alla rimozione forzata dei veicoli in sosta.

Art. 66

Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione, a mezzo fax, relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente alla Polizia Locale.

E' inoltre vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Art. 67

Materiale maleodorante

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 68

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 69

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 70

Cura delle siepi, piante e delle aree a verde in prossimità dei centri abitati

I proprietari dei giardini fiancheggianti le vie o piazze pubbliche dovranno provvedere affinché i rami non fuoriescano dalla proprietà privata e non coprano la segnaletica stradale .

Il proprietario deve provvedere a raccogliere foglie, rami, frutti e quant'altro cada sul suolo pubblico.

I proprietari dei terreni fiancheggianti le vie o piazze pubbliche o posti nelle immediate vicinanze dei centri abitati dovranno provvedere al loro decoro mediante pulizia, taglio di piante e rovi ed evitando il deposito anche temporaneo di risulta di qualsiasi genere.

La tutela del patrimonio arboreo presente entro i confini comunale è disciplinato da quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 71

Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 72

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 73

Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Art. 74

Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Titolo VII

DIVIETI

Art. 75

Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- c) esporsi in costumi indecorosi;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
- f) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Art. 76

Carovane e bivacchi

È vietata la sosta di Carovane di Nomadi , di tende da campeggio e simili, così come l'esercizio di bivacco su tutto il territorio comunale, non esistendo aree idonee ed attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario.

Nel caso di successiva individuazione di spazi all'uopo attrezzati , la sosta di Carovane di Nomadi, potrà essere consentita solo previa autorizzazione del Sindaco.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 77

Deturpamento di edifici pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

È comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Art. 78

Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è, specialmente, fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;

- g) introdurre ciclomotori e motocicli;
- h) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.

Art. 79

Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 80

Atti vietati sulle strade

Nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità Comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o equiparate.

Art. 81

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 82

Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Art. 83

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura della Società Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 84

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni liberamente determinate dall'Amministrazione Comunale di Bodio Lomnago, nell'esercizio del potere sanzionatorio ed in virtù delle prerogative e dell'autonomia regolamentare che gli artt. 5, 114 e 118 della Carta Costituzionale conferiscono agli Enti Locali e nel rispetto dei principi fondamentali previsti in materia di illeciti amministrativi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tutte le violazioni del presente regolamento saranno punite, in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con individuazione dell'importo nel seguente modo:

1. minimo edittale € 50 (cinquanta) e massimo pari a € 250 (duecentocinquanta);

2. per i casi di particolare gravità e di reiterazione della violazione, pari al minimo edittale di € 250 (duecentocinquanta) ed al limitemassimo di € 500 (cinquecento);

Si intendono di particolare gravità i casi di attività abusiva o di violazione a disposizioni poste a tutela del consumatore, dell'igiene, dell'incolumità, della salute pubblica, nonché a tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-architettonico.

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate, rispettivamente, con l'importo di euro 100,00 (doppio del minimo-punto 1) e di € 500(doppio del minimo-punto 2)con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale intestato alla Polizia Locale.

È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Art. 85

Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 86

Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti le stesse materie ed in quanto contrastanti.

Art. 87

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale.